

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA 3  
N. 266/AV3 DEL 23/02/2018**

**Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO LE STRUTTURE DI CURA E RICOVERO DELL'AREA VASTA 3. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ARCIDIOSI DI CAMERINO E SAN SEVERINO.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA 3**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C. Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, l'allegato schema di convenzione con l'Arcidiocesi di Camerino e San Severino - che forma parte integrante e sostanziale del presente atto - finalizzata a garantire l'assistenza religiosa nelle articolazioni del Presidio Ospedaliero Unico e nelle altre strutture di cura e ricovero dell'Area Vasta 3 ricadenti nell'ambito territoriale della suddetta Arcidiocesi;
2. Di dare atto che la durata della convenzione in argomento è di anni cinque decorrenti dalla data della sottoscrizione, con possibilità di tacito rinnovo alla scadenza, fatta salva la disdetta di una delle parti da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza stessa;
3. Di provvedere in forza di detta convenzione e a seguito della stipula della stessa, alla sottoscrizione, del contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato per n. 26 ore settimanali con Don Lorenzo Lazzaroni, nato a Zogno (BG) il 10.08.1960, designato dalla Curia quale Assistente religioso presso lo stabilimento ospedaliero di Camerino, con compenso economico equiparato a quello previsto dal CCNL vigente per la Cat. D del personale del Comparto Sanità;
4. Di dare inoltre atto che, in base a quanto indicato nel precedente comma, tale assunzioni non rientrano nel computo dei rapporti di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 27, comma 1 della L.R. n.33/2014;
5. Di stabilire altresì che l'Area Vasta 3, sempre in forza della suddetta convenzione, provvederà a corrispondere annualmente alla Arcidiocesi di Camerino e San Severino, con modalità e tempi che verranno concordati tra le parti, una somma pari a € 1.500,00 annue a titolo di rimborso spese forfetario per l'Assistente religioso che opererà a titolo di volontariato presso lo stabilimento ospedaliero di San Severino Marche;

6. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc.), che la spesa derivante dal medesimo sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2018 e che il corrispondente costo sarà rilevato all'atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui relativi conti economici 0517010201 e ss.. "Convenzioni per servizi religiosi";
7. Di dare, infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art.1 della L.R. n.36/2013;
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 3**  
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

#### **SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2018.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione  
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

## - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

### ▣ **Normativa ed atti di riferimento:**

- Art. 19 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Art. 38 Legge n. 833 del 23.12.1978 e s.m.i.;
- Art. 11 dell'Accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana reso esecutivo con Legge n. 121 del 25.03.1985;
- DGRM n. 555 del 18.05.2004 successivamente modificata ed integrata con DGRM n. 522 del 12.04.2005;

### ▣ **Motivazione:**

La libertà religiosa e di esercizio del culto rappresenta un diritto fondamentale della persona riconosciuto e garantito dall'art. 19 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, all'art. 38 stabilisce che presso le strutture di ricovero del SSN stesso sia assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino e che a tal fine l'Unità Sanitaria Locale (ora Azienda Sanitaria) provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica, d'intesa con gli Ordinari diocesani competenti per territorio.

L'assistenza spirituale ai cattolici degenti in Ospedali, Case di Cura o di Assistenza pubbliche è altresì prevista dall'art. 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con Legge 25 marzo 1985, n. 121.

In tale contesto normativo, le Regioni hanno provveduto a stipulare accordi e intese con le competenti autorità ecclesiastiche per la disciplina del servizio di assistenza religiosa al fine di assicurare presso le strutture di ricovero l'esercizio della libertà religiosa, l'adempimento delle pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali dei degenti cattolici e dei loro familiari, nonché di quanti operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di ciascuno. Oggetto del servizio sono le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, alla cura delle anime, alla catechesi ed all'esercizio del culto, secondo le norme canoniche. A questo possono aggiungersi, promosse dal personale di assistenza religiosa, attività di sostegno al processo terapeutico della persona ammalata, attività culturali a carattere religioso, iniziative per l'accompagnamento spirituale e umano e relazione di aiuto.

La Regione Marche, con DGRM n. 555 del 18.05.2004 avente ad oggetto "Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei Presidi Ospedalieri" successivamente modificata ed integrata con DGRM n. 522 del 12.04.2005, ha approvato uno schema di convenzione con le Curie, in persona degli Ordinari diocesani competenti per territorio, ed ha trasmesso tali atti ai Direttori delle Aziende ed Enti del SSR per l'adozione degli atti di competenza.

A seguito di un incontro tra il Direttore di Area Vasta 3 e l'Arcivescovo di Camerino e San Severino, sulla base delle linee guida regionali, sono stati concordati i termini e le modalità per l'esercizio dell'assistenza spirituale negli stabilimenti ospedalieri che ricadono nel territorio di competenza ed è stato designato, dall'Arcivescovo S.E.R. Monsignor Brugnaro il sacerdote Don Lorenzo Lazzaroni, nato a Zogno (BG) il 10.08.1960 quale Assistente religioso idoneo ad assumere i compiti relativi alla Cappellania.

Si ritiene pertanto opportuno approvare, sulla base del modello approvato dalla Regione Marche con gli atti sopra richiamati, uno schema di convenzione da sottoporre, per sottoscrizione e stipula, alla Arcidiocesi di Camerino e San Severino per garantire l'assistenza religiosa nelle articolazioni del Presidio Ospedaliero Unico e nelle altre strutture di cura e ricovero dell'Area Vasta 3 ricadenti nell'ambito territoriale della suddetta Arcidiocesi.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

**Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, l'allegato schema di convenzione con l'Arcidiocesi di Camerino e San Severino - che forma parte integrante e sostanziale del presente atto - finalizzata a garantire l'assistenza religiosa nelle articolazioni del Presidio Ospedaliero Unico e nelle altre strutture di cura e ricovero dell'Area Vasta 3 ricadenti nell'ambito territoriale della suddetta Arcidiocesi;
2. Di dare atto che la durata della convenzione in argomento è di anni cinque decorrenti dalla data della sottoscrizione, con possibilità di tacito rinnovo, alla scadenza, fatta salva la disdetta di una delle parti da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza;
3. Di provvedere in forza di detta convenzione e a seguito della stipula della stessa, alla sottoscrizione dei contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato per n. 26 ore settimanali con Don Lorenzo Lazzaroni, nato a Zogno (BG) il 10.08.1960, designato dalla Curia quale Assistente religioso presso lo stabilimento ospedaliero di Camerino, con compenso economico equiparato a quello previsto dal CCNL vigente per la Cat. D del personale del Comparto Sanità;
4. Di dare inoltre atto che, in base a quanto indicato nel precedente comma, tale assunzioni non rientrano nel computo dei rapporti di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 27, comma 1 della L.R. n.33/2014;
5. Di stabilire altresì che l'Area Vasta 3, sempre in forza della suddetta convenzione, provvederà a corrispondere annualmente alla Arcidiocesi di Camerino e San Severino, con modalità e tempi che verranno concordati tra le parti, una somma pari a € 1.500,00 annue a titolo di rimborso spese forfetario per l'Assistente religioso che opererà a titolo di volontariato presso lo stabilimento ospedaliero di San Severino Marche;
6. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc.), che la spesa derivante dal medesimo sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2018 e che il corrispondente costo sarà rilevato all'atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui relativi conti economici 0517010201 e ss.. "Convenzioni per servizi religiosi";
7. Di dare, infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art.1 della L.R. n.36/2013;

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

**U.O.C. Gestione Risorse Umane**  
Il Dirigente  
Dott. Fabrizio Trobbiani

Settore Giuridico-Reclutamento  
Il Dirigente  
Dott.ssa Laura Abbruzzese  
20180223121306

**- ALLEGATI -**

N. 1 – Schema di convenzione.

Allegato n. 1

**CONVENZIONE  
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA  
NELLE STRUTTURE DI CURA E RICOVERO**

**TRA**

l'ASUR Marche, Area Vasta 3 di Macerata, con sede legale in Piediripa di Macerata, Via Annibali n. 31/L, nella persona del Direttore di Area Vasta, Dott. Alessandro Maccioni, ivi domiciliato per la carica C.F. e P.I. 02175860424, di seguito denominata "AV3";

**E**

l'Arcidiocesi di Camerino e San Severino, con sede in Camerino, in Piazza Cavour, n. 7, C.F. \_\_\_\_\_, nella persona di S.E. Rev.ma Mons. Arcivescovo Francesco Giovanni Brugnaro, in qualità di legale rappresentante, per le Sue competenze domiciliato in Piazza Cavour, n. 7 a Camerino (MC);

**PREMESSO CHE**

- l'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18.02.1984, reso esecutivo con Legge dello Stato n. 121 del 25.03.1985, all'art. 11 prevede che ai cattolici degenti in ospedale sia assicurata l'assistenza spirituale e l'esercizio della libertà religiosa nonché l'adempimento delle pratiche di culto da parte di ecclesiastici nominati dall'Autorità ecclesiastica competente e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabilite d'intesa tra tali Autorità;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, stabilisce all'art. 38 che presso le strutture di ricovero del SSN stesso sia assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino e che a tal fine l'Unità Sanitaria Locale (ora ASUR Area Vasta) provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica, d'intesa con gli Ordinari diocesani competenti per territorio;
- la Regione Marche, con deliberazione n. 555 del 18.05.2004 avente ad oggetto "Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei Presidi Ospedalieri" successivamente modificata ed integrata con DGRM n. 522 del 12.04.2005, ha approvato uno schema di convenzione con le Diocesi in materia di assistenza religiosa nei presidi di competenza;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1  
Premesse**

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente Convenzione.

**Art. 2  
Soggetti e competenze del servizio di assistenza spirituale**

Per assistenza spirituale cattolica si intende il servizio garantito per il tramite degli assistenti ecclesiastici diocesani o religiosi o di una "cappellania", che garantisce la possibilità di realizzare gli atti di culto e dei sacramenti, intesa come espressione della cura pastorale resa dalla comunità cristiana, nelle istituzioni sanitarie e in quelle più generalmente dedite ai servizi alla persona, anche di carattere assistenziale, composta da uno o più sacerdoti-cappellani ai quali possono essere aggregati anche altri sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici, che operano quali volontari. L'eventuale utilizzo di soggetti diversi dagli Assistenti Religiosi va comunque preventivamente comunicato alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per l'acquisizione della necessaria autorizzazione.

### **Art. 3**

#### **Principi generali e destinatari del servizio di assistenza spirituale**

L'AV3 garantisce lo svolgimento del servizio di assistenza spirituale cattolica nelle strutture di cura e ricovero di propria competenza.

Il servizio di assistenza spirituale ha lo scopo di favorire l'esercizio della libertà religiosa, l'adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle persone inferme di confessione cattolica e dei loro familiari, nonché di quanti operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza dei cittadini.

L'esercizio di detto servizio nella sfera dell'azione spirituale e pastorale è prerogativa della competente autorità ecclesiastica. L'assistenza spirituale, relativamente all'apostolato e all'azione pastorale, è esercitata dagli assistenti religiosi in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall'Ordinario diocesano.

La presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalle norme concordatarie e dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, definisce gli indirizzi e le direttive per la disciplina del servizio di assistenza spirituale, così come precisato dal presente articolo.

Per le attività estranee alla sfera spirituale e pastorale, gli assistenti religiosi dipendono dall'AV3. Per esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza spirituale con gli altri servizi, l'AV3 assume le proprie decisioni d'intesa con gli assistenti religiosi.

### **Art. 4**

#### **Finalità e attività del servizio di assistenza spirituale**

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente Convenzione comprende le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, alla cura delle anime, alla catechesi, all'esercizio del culto e all'assistenza spirituale e morale in genere dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera o ne facciano espressa richiesta.

Esso inoltre comprende:

- la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
- il sostegno al processo terapeutico della persona ammalata;
- la promozione di attività culturali a carattere religioso;
- l'accompagnamento spirituale e umano e la relazione di aiuto;
- il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio e la eventuale partecipazione nei comitati etici;
- la promozione del volontariato, in particolare per la umanizzazione delle strutture, dei servizi e dei rapporti interpersonali;
- l'attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso;
- le prestazioni di carattere amministrativo per l'organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia degli edifici di culto, degli arredi e delle suppellettili sacre).

### **Art. 5**

#### **Dotazione del personale di Assistenza Religiosa in Area Vasta**

La dotazione di personale di Assistenza Religiosa è determinata in relazione al numero dei posti letto del presidio Ospedaliero unificato dell'AV3 così come articolato nelle varie sedi, in modo tale che vi sia un Assistente religioso ogni 250 posti letto, con una unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro.

Deve essere comunque previsto un Assistente Religioso per ogni Presidio Ospedaliero e, se funzionalmente accorpati in unico presidio, in ogni stabilimento ospedaliero di almeno 120 posti letto.

## **Art. 6**

### **Rapporti con gli Assistenti religiosi**

L'AV3 e l'Arcivescovo di Camerino e San Severino, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nell'articolo 3, stabiliscono che la cappellania dell'Arcidiocesi è così composta:

- numero 1 assistente religioso presso lo Stabilimento Ospedaliero di Camerino, con contratto a tempo determinato per n. 26 ore settimanali e con inquadramento e trattamento economico previsto per la categoria "D" del vigente CCNL del personale del S.S.N. Area Comparto, con esclusione del trattamento accessorio e di fine rapporto, designato dalla Curia nella persona di Don Lorenzo Lazzaroni, nato a Zogno (BG) il 10.08.1960;
- uno o più assistenti religiosi che opereranno a titolo di volontariato presso lo Stabilimento Ospedaliero di San Severino, per n. 10 ore settimanali, designati direttamente dalla Curia.

Spetta all'Arcivescovo nominare con apposito Decreto l'Assistente Religioso - Cappellano Responsabile della "cappellania", ovvero procedere alla sostituzione del medesimo con altro Sacerdote. La Curia provvederà altresì a comunicare alla Direzione Amministrativa Ospedaliera il nome del volontario o dei volontari designati.

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti o di altre particolari esigenze.

## **Art. 7**

### **Rapporto di lavoro del personale di Assistenza religiosa, compenso e modalità di pagamento**

Il personale di Assistenza religiosa è assunto con determina del Direttore dell'AV3, con rapporto di lavoro a tempo determinato. Possono essere assunti gli Assistenti religiosi in possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti politici;
- idoneità fisica all'impiego.

Il pagamento degli emolumenti dovuti è effettuato nei confronti del Cappellano designato, anche nei casi di sostituzione dello stesso. Si applicano gli istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'AV3 per quanto concerne ferie, riposi, permessi, malattia o infortunio ecc.... Ai fini previdenziali, il personale di Assistenza religiosa è iscritto e assoggettato alla normativa dell'INPS.

L'Assistente religioso ha diritto di consumare i pasti presso la mensa ospedaliera, laddove tale servizio sia presente, allo stesso costo determinato per il personale dipendente.

La facoltà di recesso del personale dell'Assistenza religiosa è esercitata per il tramite dell'Ordinario diocesano, che può chiedere all'AV3 la risoluzione del rapporto di lavoro, anche senza indicarne la motivazione. L'eventuale cessazione anticipata del Cappellano assunto a tempo determinato e sostituzione del medesimo con altro Sacerdote designato dalla Curia non costituisce novazione della presente convenzione.

L'esonero dal servizio dell'Assistente religioso assunto è disposto dall'AV3, per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Arcidiocesi, in ogni caso secondo le procedure contrattuali.

Per l'assistenza religiosa garantita a titolo di volontariato presso lo stabilimento ospedaliero di San Severino, viene concordato che l'AV3 verserà direttamente alla Arcidiocesi tramite versamento all'inizio dell'anno civile su conto corrente dalla stessa indicato, a titolo di rimborso spese per le azioni che si eseguono, un importo forfetario annuo di € 1.500,00.

## **Art. 8**

### **Diritti e doveri degli assistenti religiosi e del personale collaborante**

L'Assistente religioso designato è tenuto all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti per i dipendenti.

L'organizzazione interna del servizio di Assistenza religiosa ai degenti è attuata in modo autonomo dall'Assistente Religioso in attuazione delle indicazioni pastorali dell'Ordinario del luogo e d'intesa con il Direttore del Presidio Ospedaliero Unificato e con i Dirigenti Ospedalieri dell'AV3 in modo che qualunque manifestazione religiosa sia coordinata e non sia di ostacolo alle attività assistenziali e ospedaliere.

L'Assistente religioso ha diritto a partecipare alle iniziative di aggiornamento facoltativo previste dalla normativa e/o dai contratti collettivi nazionali ed aziendali vigenti.

L'Assistente religioso, avuta notizia della presenza di degenti di confessione religiosa diversa dalla cattolica, ha il diritto di segnalare la presenza degli stessi, qualora questi lo desiderino, ai responsabili della confessione religiosa di appartenenza. Per le singole prestazioni del servizio di assistenza spirituale non è dovuto alcun compenso da parte dei destinatari.

L'Assistente religioso può visitare le persone ospitate nelle strutture ospedaliere in qualunque momento lo ritenga necessario e comunque tutte le volte che vengono richiesti i suoi servizi, facendo in modo che mai si ostacolino le normali esigenze delle attività ospedaliere vere e proprie. L'Assistente religioso può anche creare delle equipe di suoi collaboratori volontari che faranno di supporto per le sue azioni, segnalandone i nominativi alla Direzione Amministrativa Ospedaliera.

#### **Art. 9 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro**

Considerata la natura del servizio, l'Assistente religioso svolge normalmente i suoi compiti in orari flessibili, per quanto possibile preventivamente comunicati all'AV3, ed è a disposizione nelle ore notturne per i casi di estrema urgenza. A tal fine l'Assistente religioso dovrà indicare il numero di telefonia mobile che sarà usato per casi di urgenza e reperibilità.

Per la specialità che contraddistingue il rapporto di lavoro, l'Assistente religioso non ha diritto agli emolumenti riferibili al lavoro straordinario, ai servizi festivi e notturni e alla reperibilità.

In forza delle prerogative contrattuali per esigenze di ferie e riposi settimanali, aspettative e/o permessi retribuiti, l'Assistente religioso in servizio sarà sostituito da un'altro, designato dall'Arcivescovo.

Per assenze di carattere sporadico e non continuativo, ovvero inferiori a mesi uno, la sostituzione dell'Assistente religioso è posta con esclusivo onere e competenza dell'Arcidiocesi che avrà cura di comunicare tramite l'Assistente stesso alla Direzione Medica Ospedaliera il nominativo e/o i nominativi del/dei sostituto/i designato/i.

L'AV3 si impegna a comunicare annualmente all'Arcidiocesi il programma delle attività di formazione e di aggiornamento che vedono coinvolti gli assistenti religiosi assunti. Il programma tiene conto delle richieste presentate dagli Assistenti religiosi e delle necessità che si evidenziano nello svolgimento del servizio.

#### **Art. 10 Dotazioni della Cappellania**

L'AV3 mette a disposizione della cappellania gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:

- chiesa o cappella e sacrestia, ubicati nei presidi di assegnazione, nonché gli arredi, le attrezzature e gli accessori;
- locale di appoggio presso lo Stabilimento Ospedaliero di Camerino, con bagno ed adeguatamente arredato;
- su richiesta alla Direzione altri eventuali spazi per momenti formativi o spirituali.

L'AV3 provvede a propria cura e spese alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione, all'acquisto e conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, nonché alle spese di illuminazione, riscaldamento e somministrazione dell'acqua.

Il personale di Assistenza Religiosa è consegnatario e responsabile dei beni mobili ed immobili destinati all'assolvimento del servizio.

**Art. 11  
Offerte**

Le offerte raccolte durante le celebrazioni o in qualsiasi altro modo pervenute alla Cappellania sono destinate alla Cappellania stessa.

**Art. 12  
Durata della Convenzione**

La durata della presente Convenzione è stabilita in anni 5 (cinque) e decorre dalla data di sottoscrizione. La Convenzione si rinnova tacitamente, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

**Art. 13  
Registrazione**

Il presente atto, redatto in duplice originale, è esente da bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Area Vasta 3  
Dott. Alessandro Maccioni

L'Arcivescovo di Camerino e San Severino  
S.E.R. Mons. Francesco Giovanni Brugnaro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_